



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2011-0000732 del 15/12/2011



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 4, comma 5, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO l'allegato II punto 7) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, prevede la competenza di VIA statale per le attività di "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società ENI S.p.A., in data 13 agosto 2009, acquisita al prot. DSA-2009-0023084 del 1 settembre 2009, relativa al progetto consistente nell'acquisizione di un rilievo sismico a mare OBC (Ocean Bottom Cable) denominato "ADRIA 4D" nel tratto di mare antistante la costa, tra il territorio comunale di Porto Garibaldi (FE) e quello di Igea Marina (RN) e da effettuare nell'ambito delle concessioni di coltivazione "A.C1.AG",

12

“A.C3.AS”, “A.C25.EA”, “A.C26.EA”, “A.C27.EA”, “A.C29.EA”, “A.C30.EA” e “Porto Corsini”;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 439 formulato in data 8 aprile 2010 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. DG/PBAAC/34.19.04/25629/2010 del 30 agosto 2010, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO CHE:

- nelle more dell’acquisizione del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, necessario per la definizione del procedimento, è entrato in vigore il D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 che all’art. 2, comma 3, lettera “h”, prevede l’apporto di modifiche all’art 6 del D.lgs 152/2006 ed in particolare aggiunge il comma 17 che dispone: *“ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239”;*



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha verificato che alcune concessioni relative all'area del permesso di cui trattasi ("A.C1.AG", "A.C3.AS", "A.C25.EA", "A.C26.EA", "A.C27.EA", "A.C29.EA", "A.C30.EA" e "Porto Corsini") interferiscono con le suddette aree di divieto, in particolare con le seguenti aree SIC e ZPS: "TT4060002-Valli di Comacchio", "TT4060003-Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio", "TT4070003-Marbello", "TT4070001-Punta Albarete, Valle Mandriole", "TT407000-Punta di Casalborgretti, Punta Staggioni e Duna di Porto Corsini", "TT407000-Piallasse, Baiona, Resega e Pontazzo", "TT4070003-Pineta di San Vitale, Bassa del Tirottolo", "TT4070006-Piallasse di Piomboni, Pineta di Punta Marina", "TT4070009-Ortazzo, Ortazzino, Torrente Bevano", "TT4070010-Pineta di Classe", "TT4070008-Pineta di Cervia" "TT4070007-Salina di Cervia"; nonché con le seguenti Riserve Statali :EUAP0073 Sacca di Bellocchio III, EUAP0072 Sacca di Bellocchio II; EUAP0071 Sacca di Bellocchio I, EUAP0067 Foce Fiume Reno, EUAP0063 Destra Foce Fiume Reno, EUAP0064 Duna Costiera di Porto Corsini, EUAP0069 Pineta di Ravenna, EUAP0065 Duna Costiera Ravennate e Foce Torrente Bevano, EUAP0074 Salina di Cervia ed il EUAP0181 Parco Regionale del Delta del Po
- a fronte della verifica di cui al punto precedente, la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, ritenuto di dover respingere l'istanza del 13 agosto 2009, con nota DVA-2011-0003898 del 18 febbraio 2011 ne ha data comunicazione motivata alla Società ENI S.p.A., ai sensi delle disposizioni dell'art. 10-bis della legge n. 241/90;
- con nota del 29 ottobre 2010 (DVA-2010-0026524 del 3 novembre 2010), la Società ENI S.p.A. ha trasmesso le proprie osservazioni in riscontro a quanto rappresentato nella summenzionata comunicazione di cui all'10-bis della legge n. 241/90. Tali osservazioni vertono sul fatto che a detta della Società:
 - esisterebbero allo stato una persistente incertezza in merito alla esatta definizione normativa delle "aree marine e costiere protette" di cui al D.lgs 128/2010;
 - la direttiva 92/43/CEE non consente agli Stati membri di introdurre divieti generalizzati di svolgimento di alcune attività, ma prevede che "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze

10

significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, forma oggetto di una opportuna Valutazione di Incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo". E che "qualora nonostante conclusioni negative della Valutazione di Incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata".

CONSIDERATO che in merito a quanto dalla Società rappresentato:

- le aree SIC e ZPS rientrano sicuramente tra le "aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale" soggette a limitazione ai sensi dell'art. 6 comma 17 del D.lgs summenzionato.
- Le aree SIC e ZPS sono infatti istituite dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE "Habitat" e dalla direttiva 79/409/CEE "Uccelli" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario;
- il fatto che la direttiva 92/43/CEE non vieti lo svolgimento di attività all'interno delle aree naturali protette, seppur condizionandole alla positiva conclusione della verifica di incidenza, ed in casi limite, anche in presenza di valutazione negativa purché venga adottata ogni misura compensativa necessaria per garantire la tutela complessiva del sito, non esclude in nessun modo che i singoli Stati, qualora lo ritengano necessario, possano porre vincoli più restrittivi fino a vietare in toto qualunque tipo di attività;

CONSIDERATO il carattere tassativo della norma introdotta dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 che prevede l'apporto di modifiche all'art 6 del D.lgs 152/2006, aggiungendo in particolare il comma 17,

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., alla conclusione del procedimento;



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

SI DETERMINA

Parchiviazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di acquisizione di un rilievo sismico a mare OBC (Ocean Bottom Cable) denominato "ADRIA 4D" nel tratto di mare antistante la costa, tra il territorio comunale di Porto Garibaldi (FE) e quello di Igea Marina (RN) presentato dalla Società ENI S.p.A. con sede in Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società ENI S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Emilia Romagna, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica per le valutazioni dell'impatto ambientale e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Società ENI S.p.A., provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o dalla notifica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

②